

**STATUTO
ASSOCIAZIONE CORALE BE MOLE**

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- I. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione non riconosciuta denominata Associazione Corale be Mole, di seguito indicata anche come "Associazione".
- II. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
- III. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
- IV. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino, in Viale Curreno 73. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- V. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 13 del presente Statuto.
- VI. È componente principale, ma non esclusiva, dell'Associazione la formazione corale denominata Coro giovanile be Mole.

Art. 2 SCOPI E FINALITÀ

- I. L'Associazione è un'istituzione apartitica, aconfessionale, senza fini di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
- II. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
 - educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n°53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

- la valorizzazione del canto corale in tutte le sue forme, a sostegno dell'importanza della musica in coro favorendone la diffusione, nelle più svariate accezioni, in tutti gli ambienti possibili;
- la promozione dei servizi formativi e culturali, nelle diverse fasce di età, con particolare attenzione ai giovani, collaborando con enti e istituzioni pubblici e privati;



- l'ampliamento della conoscenza della cultura musicale e corale attraverso contatti fra persone, enti e associazioni e la realizzazione di interscambi tra diverse realtà, in ogni parte del mondo;
- la conservazione e diffusione della cultura musicale popolare attraverso l'esecuzione di canti della tradizione orale e d'autore, con particolare riferimento al patrimonio etnomusicale del proprio territorio;
- la promozione, la programmazione e l'attuazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione individuale allargando gli orizzonti didattici degli educatori e operatori, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale e artistica come un bene per la persona e un valore sociale imprescindibile.

Art. 3 ATTIVITÀ

I. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale.

Nello specifico l'Associazione intende:

- organizzare, promuovere e partecipare a concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, stage, incontri, viaggi studio e iniziative culturali simili, a livello nazionale e internazionale;
- ideare, gestire, attivare e aderire a corsi di formazione e di orientamento per coristi, direttori e singoli associati;
- pubblicare, valorizzare e diffondere materiale musicale e discografico, ivi comprese la rivista associativa, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, materiali audiovisivi e fotografici e qualsiasi altro progetto o iniziativa destinati alla collettività;
- svolgere attività di ricerca musicologica ed etnomusicologica;
- collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale nell'ambito della scuola e di altre realtà sociali del territorio;
- collaborare con enti pubblici e privati in Italia e all'estero;
- stipulare convenzioni e collaborazioni ovvero associarsi con altre realtà;
- richiedere fondi per la realizzazione di progetti che rientrino nella finalità dell'associazione.

II. L'Associazione inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

III. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

IV. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, anticipatamente

[Handwritten signatures and initials]

autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

V. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

VI. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

VII. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

VIII. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

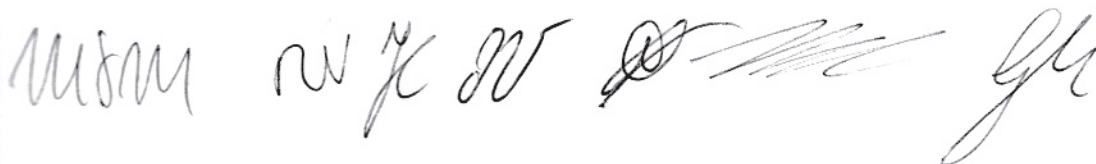
I. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

II. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- eventuali quote "una tantum";
- contributi pubblici e privati;
- eventuali erogazioni effettuate a qualunque titolo all'Associazione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse (art. 6 del Codice);
- eventuali sopravvenienze attive;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

III. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

IV. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura



dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

V. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 SOCI

- I. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.
- II. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette persone fisiche, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e, dichiarando di accettare le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi, si impegnano spontaneamente per la loro attuazione e versano la quota sociale annuale.
- III. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 o eventuali provvedimenti di esclusione pronunciati da Consiglio Direttivo.
- IV. Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:
 - a) FONDATORI, sono coloro che hanno promosso la costituzione del sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo. Sono tenuti al pagamento della quota associativa.
 - b) ORDINARI, sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione. Sono tenuti al pagamento della quota associativa.
 - c) SOSTENITORI, sono persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che hanno versato un contributo volontario di entità libera.

Art. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

- I. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi etnici, razziali, culturali, politici, religiosi o di genere. La qualifica di socio si acquisisce attraverso il consenso del Consiglio Direttivo, organo deputato all'ammissione, a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La qualifica di socio si conserva per l'esercizio in corso e per i successivi, subordinatamente al rispetto delle suddette disposizioni statutarie e di regolamento interno. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà intervenire applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.
- II. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda, entro 90 (novanta) giorni.
- III. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il nominativo viene riportato nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
- IV. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
- V. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a

MSM RW YC JW D M GR

mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; L'Assemblea Ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

VI. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

VII. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato.

Il provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro esso l'associato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato al provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 180 (centottanta) giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

VIII. La qualifica di socio si perde altresì per dimissioni. L'esclusione o la volontaria cessazione del rapporto con l'Associazione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

IX. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

X. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

XI. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

II. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di frequentare i locali sociali e quelli di incontro per le prove;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

MSM W K W D ~~_____~~ G4

- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

III. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento corretto e non contrario agli interessi dell'Associazione;
- All'assoluta riservatezza nei confronti degli associati e dei soggetti che verranno a essere in contatto, diretto o indiretto, con le iniziative dell'Associazione, in merito alla diffusione di dati sensibili e alla diffusione di informazioni riguardanti il privato;
- a impegnarsi nello svolgimento delle prove e nello studio del repertorio;
- alla cura e al rispetto delle strutture in cui si riunirà per assemblee, prove e manifestazioni;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.10 del presente Statuto.

Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili e rivalutabili.

Art. 8 QUOTA ASSOCIATIVA

- I soci devono corrispondere, entro tre mesi dal termine dell'Anno sociale, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
- L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra salvo contributi specifici per lo svolgimento delle attività che siano deliberati dall'Assemblea dei soci. È facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

I. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- l'Organo di Controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice
- l'Organo di Revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice.

II. Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Art. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

- I. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
- II. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
- III. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
- IV. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- V. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- VI. L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale o anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
- VII. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- VIII. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- I. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea elegge in seno a se stessa il Presidente e il Segretario dell'Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- II. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- III. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del

MSM WJC DV @ [signature] GY

bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

IV. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

V. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro Verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

VI. Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

Art. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

- I. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
- II. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- III. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

MSM RW JK JV [signature] [signature] GR

IV. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro Verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

- I. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
- II. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- III. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
- IV. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- V. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera o e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione indicandone il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- VI. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- VII. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- VIII. In caso di dimissioni del Presidente durante il triennio di nomina, il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere tra i membri del Consiglio stesso un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del triennio.
- IX. Qualora nel corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentreranno i primi dei non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza naturale del Direttivo in carica. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza del Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto. Il Presidente che resta in carica per l'ordinaria amministrazione, dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.
- X. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.
- XI. Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

[Handwritten signatures and initials]

XII. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

XIII. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

XIV. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- o) proporre modifiche al presente Statuto.
- p) nominare il Direttore Artistico.

XIII. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

XIV. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 14 PRESIDENTE

- I. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del

[Handwritten signatures and initials]

Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

- II. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- III. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- IV. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione; si perde per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 15 ORGANO DI CONTROLLO

- I. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice viene nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo anche monocratico.
- II. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
- III. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- IV. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- V. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile; può essere rinominato fino a tre volte consecutive.
- VI. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- VII. Il membro dell'Organo di Controllo non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
- VIII. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- IX. Laddove nominato, l'Organo di Controllo deve:
 - vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare il controllo contabile;

[Handwritten signatures and initials]

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.
- X. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- XI. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 ORGANO DI REVISIONE

- 
- I. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
- II. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
- III. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
- IV. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
- V. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica due anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive.
- VI. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17 IL DIRETTORE ARTISTICO

- I. Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, in relazione a competenze musicali coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione, anche al di fuori degli associati. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso e può essere retribuito.
- II. Al Direttore artistico spettano tutte le scelte musicali e artistiche, ivi compreso l'indirizzo del repertorio, la scelta dei concerti, le strategie editoriali e discografiche e tutto quanto concerna l'attività artistico-musicale dell'Associazione.
- III. Il Direttore artistico può essere convocato per coadiuvare il Consiglio Direttivo nelle sue sedute, nelle relazioni con altre Associazioni artistico-musicali, altri Enti del Terzo Settore e Istituzioni.
- IV. Il Direttore artistico ha facoltà di nominare due ausiliari con il compito di cercare collaborazioni, promuovere eventi e conoscere iniziative sul territorio, collaborare con l'Associazione Regionale e tenere i rapporti con la stessa in termini di partecipazione alle

[Handwritten signatures]

assemblee, alle rassegne, alle novità e iniziative proposte.

V. Il Direttore artistico può avere diritto di voto qualora sia socio.

Art. 18 TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE CARICHE

Tutte le cariche elencate sono prestate a titolo gratuito

Art. 19 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

- I. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- II. I Consiglieri, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia.

Art. 20 LIBRI SOCIALI E REGISTRI

- I. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- II. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.
- III. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.
- IV. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 21 BILANCIO DI ESERCIZIO

- I. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- II. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
- III. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione redige il bilancio sociale.

Art. 22 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- I. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina



uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

- II. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- III. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- IV. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o da eventuali regolamenti interni approvati dall'Assemblea dei Soci, si applicano le norme del Codice Civile nonché le disposizioni di legge in materia vigenti.



[Handwritten signature]